

**CENTRI DI RESIDENZA
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'art. 3.3 dell'Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province Autonome ed il Mibact in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2016 maggiore o uguale a euro 500.000,00.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 250.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza, anche facendo riferimento al riconoscimento ottenuto dalla regione Campania nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.6 lettera b) della legge 6/2007;

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2018/2020, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;

Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

Il Centro deve garantire la presenza di almeno un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);
- b) il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- c) il Centro selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;
- d) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma

pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%;
- b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%;
- c) promozione e comunicazione: massimo 15%
- d) costi di gestione e tecnico amministrativi in capo al Raggruppamento: massimo 20%.

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.